

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MAZZARINO ANTONIO*Presentata il 10 luglio 1978***Riconoscimento del servizio prestato presso i doposcuola
nelle scuole elementari statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 luglio 1970, n. 576, consente il riconoscimento, a favore degli insegnanti elementari, ai fini economici e di carriera, all'atto del passaggio alla qualifica di ordinario, dei seguenti servizi:

1) servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali, parificate o negli educandati femminili dello Stato, nelle scuole secondarie e artistiche statali, pareggiate o negli educandati femminili statali, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;

2) servizio di ruolo e servizio non di ruolo prestato nelle scuole materne statali e comunali.

Come si può notare, mentre sono riconosciuti validi servizi prestati al di fuori della scuola elementare, viene omesso proprio un servizio prestato nella scuola elementare come quello degli insegnanti di ruolo che hanno operato presso i doposcuola nelle scuole elementari statali.

Tale omissione sembra davvero inspiegabile considerato anche che nelle ordi-

nanze ministeriali riguardanti gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari, il servizio di doposcuola è stato sempre equiparato a tutti gli effetti agli altri servizi scolastici.

Anche la legge 24 settembre 1971, n. 820, contenente norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, avalla tale interpretazione. Ma, malgrado l'esistenza di tali esplicite disposizioni, il servizio qualificato prestato nei doposcuola presso le scuole elementari statali non è considerato nella sua giusta dimensione.

Il problema, in altri termini, riguarda l'opportunità di riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, tale utilissimo servizio, disciplinato attualmente da una normativa non sempre coerente.

A tal fine è diretta la presente iniziativa che interessa numerosi insegnanti che hanno svolto lodevolmente un servizio sociale con un trattamento economico e normativo certamente non equo e non adeguato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della ricostruzione della carriera e del trattamento economico, il servizio prestato dagli insegnanti di ruolo delle scuole elementari presso i doposcuola gestiti dai patronati scolastici o dagli enti pubblici territoriali a favore degli alunni delle scuole elementari statali è riconosciuto valido, all'atto del superamento del periodo di prova, nei limiti e nelle condizioni stabilite dagli articoli che seguono ed è equiparato al servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 2.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo è attribuita, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, la retribuzione corrispondente al parametro determinato in base al riconoscimento del servizio prestato nei doposcuola.

ART. 3.

È riconosciuto valido il servizio prestato nei doposcuola — con una qualifica non inferiore a « buono » o, quando non sia prevista alcuna qualifica, senza demerito — per almeno tre anni e con una durata non inferiore a 5 mesi per anno scolastico e con un minimo di 3 ore giornaliere.

ART. 4.

Non si procede al riconoscimento del servizio di cui al precedente articolo 3 quando esso sia stato prestato contemporaneamente ad altro riconosciuto in base alla legge 26 luglio 1970, n. 576.

ART. 5.

Per il riconoscimento del servizio prestato nei doposcuola gli insegnanti interessati devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere inoltrata ad un'apposita Commissione istituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Con lo stesso decreto devono essere specificate la documentazione da allegare alla domanda e la composizione della Commissione.

La Commissione di cui al comma precedente delibera entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di riconoscimento del servizio prestato nei doposcuola.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.